

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2008/487/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

a sostegno dell'universalizzazione ed attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza, che sollecita la creazione di un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace. La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite come quadro fondamentale per le relazioni internazionali. Rafforzare le Nazioni Unite e contribuire a dotarle dei mezzi necessari affinché assolvano alle loro responsabilità e agiscano con efficacia rappresenta una priorità dell'Unione europea.
- (2) La risoluzione 51/45 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 10 dicembre 1996, esortava tutti gli Stati a perseguire attivamente un accordo internazionale efficace e giuridicamente vincolante volto a vietare l'impiego, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento delle mine antipersona.
- (3) La convenzione sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («la convenzione») è stata aperta alla firma il 3 dicembre 1997 ed è entrata in vigore il 1° marzo 1999. Essa costituisce uno strumento internazionale globale per affrontare tutte le questioni relative alle mine antipersona, ivi compresi impiego, produzione e commercio, assistenza alle vittime, rimozione delle mine e distruzione delle scorte.
- (4) Nel dicembre 2004 gli Stati parti della convenzione hanno adottato il piano d'azione di Nairobi 2005-2009 ed hanno raggiunto varie intese riguardo all'universalizzazione e all'attuazione della convenzione in tutti i suoi aspetti.

- (5) Nel dicembre 2007 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 62/41 relativa all'attuazione della convenzione, invitando tutti gli Stati che non l'hanno firmata ad aderirvi senza indugio, esortando tutti gli Stati che hanno firmato ma non ratificato la convenzione a ratificarla senza indugio e sollecitando tutti gli Stati la cui situazione lo consenta a promuovere l'adesione alla convenzione mediante contatti, iniziative, seminari ed altri mezzi a livello bilaterale, subregionale, regionale e multilaterale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di sostenere l'attuazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («la convenzione»), conformemente alla risoluzione 62/41 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Unione europea («UE») persegue i seguenti obiettivi:

- a) promozione dell'universalizzazione della convenzione e sostegno alla preparazione della seconda conferenza di revisione della convenzione nel 2009;
- b) sostegno agli Stati parte per la piena attuazione della convenzione.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'UE intraprende i seguenti progetti:

- a) organizzazione di un massimo di sei seminari regionali o subregionali diretti ad accrescere l'adesione alla convenzione e la sua ratifica e a preparare la seconda conferenza di revisione nel 2009;

- b) fornitura di consulenza tecnica permanente e visite di assistenza tecnica mirate, fino a un massimo di 25, negli Stati parti al fine di formulare raccomandazioni sulla piena attuazione della convenzione.

Una descrizione dettagliata di tali progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1. La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è a cura dell'unità di supporto all'attuazione del Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD). Essa svolge tale compito sotto il controllo dell'SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine l'SG/AR stabilisce le necessarie modalità con l'unità di supporto all'attuazione del GICHD.

3. La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano regolarmente riguardo ai progetti, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 070 000 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD. L'accordo di finanziamento stipula che l'unità di supporto all'attuazione del GICHD deve assicurare la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente azione comune. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall'unità di supporto all'attuazione del GICHD. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione è pienamente associata e fornisce le informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione della presente azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa scade ventuno mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC

ALLEGATO

1. Obiettivi

Gli obiettivi globali della presente azione comune sono la promozione dell'universalizzazione della convenzione, il sostegno alla piena attuazione della convenzione da parte degli Stati parti e il sostegno ai preparativi della seconda conferenza di revisione che si svolgerà nel 2009. Sarà assicurata la massima sinergia con gli altri pertinenti strumenti finanziari dell'UE.

2. Progetti**2.1. Promozione dell'universalizzazione ed attuazione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione e preparazione della conferenza di revisione del 2009****2.1.1. Obiettivo del progetto**

Promuovere l'adesione alla convenzione tramite seminari regionali e subregionali e sostenere i preparativi per la seconda conferenza di revisione.

2.1.2. Descrizione del progetto

Organizzazione di un massimo di sei workshop regionali e subregionali per preparare la seconda conferenza di revisione e per incoraggiare l'ulteriore universalizzazione della convenzione.

2.1.3. Risultati del progetto

Più vasta adesione alla convenzione e rinnovato interesse generale riguardo all'importanza degli obiettivi e degli obblighi risultanti dalla ratifica della convenzione, nonché migliore comprensione delle esigenze dei futuri Stati parti per quanto concerne i programmi in materia di mine antipersona.

Miglioramento della preparazione della seconda conferenza di revisione che si svolgerà nel 2009, tramite un rafforzamento dei contributi e del collegamento in rete a livello regionale.

2.1.4. Sede dei seminari

L'unità di supporto all'attuazione del GICHD presenterà un elenco di sedi potenziali per i seminari regionali che sarà in seguito approvato dalla presidenza, assistita dall'SG/AR in consultazione con i pertinenti organi del Consiglio.

I criteri utilizzati per scegliere le sedi dei seminari includeranno la volontà e l'impegno di un dato Stato di una particolare regione a ospitare un seminario, il livello di impegno nei confronti della convenzione da parte degli Stati della regione e, se del caso, l'impegno di una pertinente organizzazione regionale o subregionale.

2.1.5. Beneficiari del progetto

Gli Stati parti e quelli che non sono parti della convenzione nelle regioni in cui saranno organizzati i seminari.

2.2. Sostegno alla piena attuazione della convenzione.**2.2.1. Obiettivo del progetto**

Assistere gli Stati parti nell'attuazione delle disposizioni della convenzione.

2.2.2. Descrizione del progetto

Assistere gli Stati parti della convenzione che sono in fase di adempimento degli obblighi risultanti dalla convenzione.

Saranno organizzate visite di assistenza tecnica negli Stati parti al fine di valutare la risposta nazionale agli obblighi derivanti dalla convenzione e di fornire sostegno in linea con altri pertinenti programmi e/o attività in corso, le conclusioni del vertice di Nairobi e quelle delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei lavori.

2.2.3. Risultati del progetto

— Migliore conoscenza degli sforzi di attuazione fatti a livello nazionale che possono dar luogo ad ulteriori azioni dell'UE,

- fornitura di consulenza e raccomandazioni sui requisiti tecnici necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione,
- sviluppo dei pertinenti piani nazionali in linea con gli obblighi derivanti dalla convenzione.

2.2.4. Beneficiari del progetto

Gli Stati parti saranno invitati a richiedere assistenza. La decisione presa terrà conto della misura in cui gli Stati parti richiedenti avranno raccolto le necessarie informazioni di carattere generale precedenti all'impegno, avranno preso misure significative per sostenere una visita degli esperti tecnici e avranno mostrato la loro determinazione a utilizzare pienamente le informazioni così ottenute.

La scelta dei beneficiari terrà conto del rispetto degli impegni presi dai potenziali beneficiari nel settore dello sminamento e della distruzione delle riserve nel quadro dei termini stabiliti nelle riunioni della convenzione.

L'unità di supporto all'attuazione del GICHD presenterà un elenco finale di beneficiari che sarà poi approvato dalla presidenza, assistita dall'SG/AR in consultazione con i competenti organi del Consiglio.

3. Durata

La durata totale dell'attuazione della presente azione comune è di 21 mesi.

4. Ente incaricato dell'attuazione

La presidenza, assistita dall'SG/AR, è responsabile dell'attuazione e della supervisione della presente azione comune. La presidenza incaricherà dell'attuazione tecnica l'unità di supporto all'attuazione del GICHD.

L'unità di supporto all'attuazione del GICHD assicurerà che la visibilità del contributo dell'UE sia adeguata alla sua entità.

5. Relazioni

L'unità di supporto all'attuazione del GICHD preparerà relazioni dettagliate a seguito di ogni seminario e di ogni visita di assistenza tecnica previsti.
